

FOGLIO INFORMATIVO

CONTO CORRENTE INTERNET ORDINARIO PER IL SERVIZIO DI TRADING ON LINE

SEZIONE I – Informazioni sulla banca

Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - S.c.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roma n. 130 12023 CARAGLIO (CN)

Sito web: <http://www.bancadicaraglio.it> – email: info@caraglio.bcc.it

Codice ABI: 08439-2 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3181.5.0

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00245130042

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al 31.12.2008 come approvati dall'assemblea ordinaria dei soci del 30.05.2009 per complessivi: capitale sociale euro 578.492,76 e riserve euro 69.857.376,71.

SEZIONE II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Il servizio di *trading on line* permette al cliente, in linea generale, la visualizzazione e l'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi alla Borsa Italiana (indici, mercato azionario, *warrant*, derivati, premi, reddito fisso) e l'invio per via telematica di ordini di acquisto e di vendita di titoli azionari, *warrant* e covered *warrant*.

Il servizio – che si articola in distinti livelli definiti in contratto, tra i quali il cliente può scegliere quello desiderato – è riservato ai clienti che abbiano in essere presso la banca un deposito titoli e comporta l'apertura di un "conto corrente internet" ordinario dedicato esclusivamente al servizio di *trading on line*. Previa sottoscrizione di specifica scheda integrativa al contratto, il servizio si estende a mercati esteri espressi in valuta non euro (es. Nasdaq); in tal caso è prevista l'accensione di un apposito conto corrente ordinario in valuta dedicato esclusivamente all'operatività tramite internet in strumenti finanziari quotati sul mercato estero prescelto.

I titoli destinati al servizio di trading on line sono caricati su apposita rubrica internet del deposito titoli (cfr. foglio informativo relativo) e possono essere movimentati tramite internet dal cliente mediante l'utilizzo di apposita password. I movimenti dei titoli dalla o alla rubrica hanno effetto solo il giorno lavorativo successivo; l'ordine di vendita tramite internet può riguardare solo titoli presenti sulla rubrica internet e quelli acquistati in giornata mediante il *trading on line*.

PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)

- utilizzo indebito da parte di terzi dei codici di sicurezza; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia dei codici di sicurezza che non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento;
- sospensione del servizio per ragioni tecniche; in tal caso il cliente può impartire le proprie disposizioni esclusivamente tramite il servizio di *call center* della banca;
- mancata, ritardata o inesatta esecuzione di ordini dovuta a malfunzionamenti nella trasmissione dei dati ricollegabili a problemi tecnici o a cause di forza maggiore; in tali casi la banca non è responsabile dei danni diretti o indiretti derivati al cliente.
- in caso di operatività su mercati esteri espressi in valuta non euro e di conseguente apertura di apposito conto corrente ordinario in valuta, la variabilità del tasso di cambio.

SEZIONE III – Condizioni economiche del servizio

Spese	
Spese di attivazione del servizio:	nessuna
Canone mensile:	
-livello "ENTRY"	15,00 €
-livello "GRAFICI"	25,00 €
-livello "ADVANCED"	40,00 €
-mercati Americani	120,00 €
Spese di disattivazione del servizio:	25,00 €
Spese per ripristino codici di sicurezza:	nessuna
Commissione annuale per opzione book :	120,00 €
Rimborso spese informativa precontrattuale :	10,00 €
Spese forfetarie annuali per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 385/93:	€ 10,00 max per singolo rapporto
Rimborso spese produzione documento di sintesi come richiesto da delibera CICR 04/03/2003:	€ 1,50 a singolo documento
Sono ad esclusivo carico del cliente le spese documentate derivanti dallo svolgimento del servizio	



nonché gli eventuali oneri fiscali e finanziari connessi alle attività oggetto del relativo contratto.	
Termini di disponibilità	
versamenti in contante, bonifici e giriconto:	primo giorno lavorativo successivo
versamenti assegni bancari:	8 gg. fissi
versamenti assegni circolari:	3 gg. fissi
La disponibilità del conto corrente internet è aumentata in giornata del controvalore di operazioni in vendita nel limite del costo sostenuto per l'acquisto dei titoli oggetto di negoziazione se il prezzo di vendita è superiore al prezzo di acquisto, o del minor controvalore se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto.	
Tassi	
Tasso nominale annuo creditore:	1,375%
Tasso nominale annuo creditore sul conto in divisa:	0,250 %
periodicità di capitalizzazione:	trimestrale
Valute	
versamento contanti:	in giornata
IN CASO DI OPERATIVITÀ SU MERCATI ESTERI ESPRESSI IN VALUTA NON EURO E DI CONSEGUENTE APERTURA DI APPOSITO CONTO CORRENTE ORDINARIO IN VALUTA: Il conto è denominato nella valuta in cui sono espressi gli strumenti finanziari trattati sul mercato estero prescelto ed il cambio viene rilevato con le seguenti modalità: 1% scarto su durante.	

SEZIONE IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Il rapporto di conto corrente internet ordinario per il servizio di *trading on line* è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute nel contratto per la negoziazione (cfr. foglio informativo per il contratto di deposito titoli) e in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto – limitatamente alla disciplina racchiusa nello specifico contratto e nel surrichiamato contratto quadro – è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto.

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Fermo quanto sopra, relativamente all'operatività di *trading on line* ed in relazione all'inoltro di tutta la relativa documentazione, le comunicazioni potranno anche essere inviate agli indirizzi di posta elettronica indicati in contratto.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorso il numero di giorni indicato in contratto dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al



verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

In particolare, la banca, ai sensi dell'art. 1252 codice civile ed anche in espressa deroga all'art. 1246 codice civile, si riserva la facoltà di compensare ogni suo credito verso il cliente nascente dall'esecuzione del contratto di trading on line, anche per l'ipotesi in cui il cliente medesimo non ottemperi agli obblighi derivanti dal contratto stesso, con le disponibilità che il cliente medesimo abbia a qualsiasi titolo presso la banca anche in semplice custodia.

Modifica delle condizioni economiche e contrattuali - La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni del presente contratto osservando, in caso di variazioni pregiudizievoli, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in particolare, tale variazione unilaterale può essere effettuata solo in presenza di un giustificato motivo; le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

E' altresì in facoltà della banca modificare, in qualsiasi momento, le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative connesse alla prestazione del servizio di *trading on line*. Le comunicazioni relative sono validamente effettuate dalla banca mediante comunicazione da inviarsi all'ultimo indirizzo eletto dal cliente ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato in contratto ovvero mediante altre forme di comunicazione previste dalle leggi vigenti ed entrano in vigore con la decorrenza indicata nella comunicazione. Le modifiche si intendono accettate dal cliente qualora lo stesso non abbia esercitato il diritto di recesso nel termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della predetta comunicazione ovvero dalla ricezione delle altre forme di comunicazione previste dalle leggi vigenti. Le modifiche si intendono accettate tacitamente qualora il cliente continui ad operare tramite internet dopo la ricezione delle sopra citate comunicazioni.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Accesso e utilizzo del servizio - Per accedere al servizio il cliente deve dotarsi dell'hardware e software descritti in contratto e utilizzare appositi codici di sicurezza che gli vengono personalmente consegnati dalla banca. Esclusa ogni consulenza di tipo finanziario per le scelte di investimento, il cliente ha a disposizione per i problemi tecnici e bancari, rispettivamente un servizio di help desk e di call center.

Funzionamento del conto corrente internet ordinario - Il conto corrente internet è un conto corrente ordinario dedicato esclusivamente al servizio di *trading on line* e privo di qualsivoglia servizio accessorio.

I movimenti contabili sono costituiti da versamenti di contanti e di assegni, bonifici e giriconti e da partite relative ai titoli negoziati o contenuti nel dossier e derivanti dal servizio di *trading*. Sono consentiti prelievi in contante, richieste di emissione di assegni circolari e bonifici; queste operazioni sono subordinate alla prenotazione delle relative partite entro il giorno precedente l'effettiva esecuzione dell'operazione.

Eventuali giriconto dal conto corrente internet ad altro conto corrente ordinario danno luogo a disponibilità su quest'ultimo il primo giorno lavorativo successivo. La valuta di addebito sul conto corrente ordinario non destinato all'operatività tramite internet per i giriconto verso il conto corrente internet è in giornata, mentre la valuta di accredito sul medesimo conto corrente ordinario è calcolata conteggiando i tre giorni lavorativi successivi.

Sul conto corrente internet non possono essere accesi mutui o altre linee di finanziamento.

Assunzione di responsabilità ed impegni delle parti - Il cliente è tenuto a custodire con cura i codici di sicurezza consegnati nonché ad adottare ogni misura idonea e necessaria per garantire il regime di riservatezza del prodotto, impegnandosi, ferma restando la non trasferibilità del prodotto medesimo, a non consentirne l'uso a qualunque titolo ai terzi, anche occasionale, l'estrazione di copie anche parziali, nonché la consultazione.

Pertanto, il cliente si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso, da parte di chicchessia, dei codici di sicurezza e la banca non risponde per qualunque ipotesi di mancata cautela da parte del cliente nella conservazione dei supporti di certificazione e/o di sicurezza.

Il cliente è tenuto a comunicare immediatamente lo smarrimento e/o la sottrazione dei citati codici di sicurezza con le modalità specificate in contratto.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, per ragioni di tutela della sicurezza informatica, i codici di sicurezza possono essere periodicamente sostituiti a cura della banca, previa comunicazione al cliente. Qualora il cliente abbia fondato timore che terzi siano a conoscenza dei supporti di certificazione e/o di sicurezza, deve darne tempestiva comunicazione alla banca - con le modalità specificate in contratto - la quale ha la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio.



Il cliente, inoltre, non deve rendere noti a terzi i dati e le informazioni ricevuti in seguito all'erogazione del servizio di *trading* o, comunque, ricavati o dedotti dal servizio medesimo, restando, pertanto, a suo carico eventuali danni che da ciò derivassero.

Limitazioni di responsabilità – La banca non è responsabile dei danni, diretti od indiretti, derivanti al cliente dalla mancata, ritardata o inesatta esecuzione di ordini dovuta a malfunzionamenti nella trasmissione dei dati ricollegabili a problemi tecnici di rete e/o delle apparecchiature telematiche, nonché dovuta a cause, eventi e circostanze che non siano controllabili con la diligenza professionale dalla banca medesima, includendo a tale proposito - a titolo esemplificativo – ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamenti degli impianti, scioperi e controversie sindacali o ad altre cause di forza maggiore.

La banca, al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti informa tempestivamente il cliente, ove possibile, della non eseguibilità degli ordini ricevuti e procede a farne perfezionare l'esecuzione non appena ripristinate le condizioni necessarie, fatta salva la facoltà di revoca degli ordini medesimi da parte del cliente, nonché la facoltà della banca di rifiutare la trasmissione e l'esecuzione dell'ordine ricevuto, previa immediata comunicazione al cliente, e l'inibizione dell'utilizzo del servizio da parte di quest'ultimo nei casi contrattualmente previsti.

Inibizione all'accesso ai mercati e responsabilità per danni – La banca può inibire al cliente, su richiesta dei mercati ai quali egli abbia accesso tramite il servizio e a seguito di interconnessioni che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni, l'accesso medesimo. In tali casi, come in ogni altro in cui gli interventi del cliente abbiano causato danni alla banca o a terzi, il cliente è tenuto a rispondere dei danni stessi, anche in sede di rivalsa da parte della banca.

Efficacia e durata del contratto – Il contratto è a tempo determinato e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in assenza di disdetta comunicata con le forme e nei termini contrattualmente previsti.

In caso di disdetta di una delle parti il servizio di *trading* è interrotto a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione, restando in ogni caso impregiudicati tutti gli obblighi e i diritti nascenti dal contratto sorti anteriormente alla comunicazione della disdetta stessa. La regolazione da parte della banca dei rapporti di debito/credito con il cliente derivanti da operazioni in corso all'atto della disdetta è differita di tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.

Nell'ipotesi di disdetta da parte del cliente, questi è comunque tenuto a corrispondere alla banca i canoni o le quote di canone per il periodo che intercorre tra la data della disdetta ed il 31/12 dell'annualità in corso.

Qualunque causa di cessazione dei contratti per la negoziazione, di conto e di deposito determina l'immediata ed automatica cessazione del contratto con pari decorrenza di effetti.

Clausola risolutiva – La banca si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, il contratto, dandone comunicazione scritta, in caso di inadempimento del cliente ad uno solo degli impegni e/o obblighi nascenti dal contratto medesimo.

Al verificarsi delle ipotesi di cui sopra, la banca può sospendere l'esecuzione degli ordini ricevuti, procedere alla liquidazione delle operazioni in corso ed adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del cliente.

Quanto sopra non pregiudica i diritti della banca per qualsiasi ulteriore mezzo di tutela e per il risarcimento degli eventuali danni.

Legenda

Contratto per la negoziazione: contratto per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento, la ricezione, la trasmissione, la mediazione di ordini concernenti strumenti finanziari e l'apertura di deposito titoli.

Informativa precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Codici di sicurezza: si intendono il "codice di identificazione utente", il "dominio di appartenenza dell'utente" (in funzione del livello informativo prescelto) e il "codice segreto" – PIN ovvero password – valido unicamente per la prima connessione, all'atto della quale il cliente provvede a modificarlo.